TUTELA LEGALE

(polizza numero 1331/71/226053945)

ISCRIZIONE AL SINDACATO UIL RUA

Le condizioni previste in Polizza vengono concesse all'Assicurato in forza della sua iscrizione al Sindacato UIL RUA; conseguentemente l'Assicurato stesso prende atto che l'eventuale cancellazione dal novero degli iscritti al Sindacato UIL RUA comporterà l'automatica ed immediata cessazione della copertura assicurativa (ESCLUSI I DIRIGENTI MEDICI).

Assicurati

Le garanzie vengono prestate agli iscritti alla UIL RUA in qualità di dipendenti operanti presso l'ente pubblico di appartenenza.

Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell'ambito del lavoro dipendente con esclusione di ogni evento connesso alla vita extraprofessionale, alla circolazione stradale ed alle proprietà e conduzione degli immobili.

Per i dipendenti pubblici le prestazioni assicurative garantite dalla presente polizza sono erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto.

La polizza pertanto non opera se si realizzano le condizioni che consentono all'assicurato di essere tenuto indenne dal pagamento di oneri in forza di previsioni di legge o per metto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro.

Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro Anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;

le indennità a carico dell'assicurato spettanti all'organismo di mediazione costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla bella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;

le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG - Gestione del sinistro;

le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG - Gestione del sinistro;

le spese processuali nel processo penale (articolo 535 codice di procedura penale);

Le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;

il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ((D.L. 11/03/02 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

3. Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, alla società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

4. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'articolo 2.1-denuncia del sinistro e dell'articolo 2.2- libera scelta del legale.

PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono esclusivamente per:

1. Difesa penale

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni punto la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato

2. Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi

3. Danni Causati

resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'articolo 1917 codice civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore nella responsabilità civile. L'intervento della società è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile

4. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell'assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno.

Caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la società rimborserà l'importo indicato nella stessa.

Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui a inizio l'azione di responsabilità, la società provvederà, su richiesta motivata, all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio

Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell'assicurato, elementi di responsabilità per dolo, la società richiederà lo stesso, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o vitali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'assicurato, pertanto, si impegna a restituire alla società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo. La società rimborserà, inoltre, le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo; La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro punto la presente opera parziale deroga dell'articolo 3.9 esclusioni - lettera e).

MASSIMALE

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale per dipendente di € 5.000 per sinistro con il limite di € 10.000 per anno per ogni Assicurato.

ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono:

• In Europa un gli Stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, per la difesa penale e le spese di resistenza

• nella Repubblica italiana, nella città stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per la responsabilità amministrativa

ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

d) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

e) per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;

f) Per vertenze concernenti Diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli virgola imbarcazioni o aeromobili;

h) per dolo delle persone assicurate;

i) perfetti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

m) Per contratti di compravendita di immobili (salvo quanto espressamente previsto), permuta, costruzione ex novo e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare;

n) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica, di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;

o) Per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi dell'Assicurato;

p) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto forniture posa in opera di materiali;

q) per controversie nei confronti della Società e/o di ARAG.

DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.